Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 luglio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 511.
Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Fortunato Mastrocinque », istituita presso l'Amministrazione provinciale di Taranto . . Pag. 2614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 512.
Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Fortunato Mastrocinque », istituita presso il comune di Taranto Pag. 2614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953.
Nomina del commissario straordinario e del vice commissario dell'Ente Acquedotti Siciliani . . . . Pag. 2614

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara . . . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Livorno . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari . . . . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona . . . . Pag. 2616

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1953.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette francesi « Celtiques, Gitanes e Gauloises » Pag. 2616

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale . . . . . Pag. 2616

Ministero della pubblica istruzione:

Annullamento di comunicato relativo a vacanza di cattedra presso l'Università di Bologna Pag. 2617

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova . . Pag. 2617

Ministero dei trasporti: Autorizzazioni al trasporto di merci con autoveicoli in servizio pubblico di piazza (Art. 4, legge 20 giugno 1935, n. 1349) . . . . . Pag. 2617

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 2617

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Rettifica all'Accordo amministrativo del 12 aprile 1950, relativo alle modalità d'applicazione della Convenzione generale tra la Francia e l'Italia tendente a coordinare l'applicazione, ai cittadini dei due Paesi, della legge francese sull'assicurazione sociale e della legge italiana sulle assicurazioni sociali e l'assistenza familiare, in data 31 marzo 1948, entrato in vigore il giorno della sua firma. Pag. 2617

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura Pag. 2619

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura. Pag. 2619

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica concernente le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario. Pag. 2619

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . Pag. 2620

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognomi nella forma tedesca . . . . Pag. 2620

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria Pag. 2621

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 2623

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Grottaglie (Taranto) Pag. 2624

Prefettura di Venezia: Graduatoria del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia Pag. 2624

Prefettura di Cagliari: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari Pag. 2624

Prefettura di Ferrara: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara Pag. 2625

Prefettura di Sondrio: Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio. Pag. 2625

Prefettura di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como Pag. 2626

Prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti. Pag. 2626

Prefettura di Cuneo: Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Cuneo. Pag. 2627

Prefettura di Pisa: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa Pag. 2627

Prefettura di Savona: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona Pag. 2628

Prefettura di Ancona: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona Pag. 2628

Prefettura di Milano: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano Pag. 2628

Regione Trentino-Alto Adige: Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto vacanti nel Consorzio di Villa Lagarina . . . . . . Pag. 2628

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 20 LUGLIO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Sedicesima estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, eseguita in Roma il 6 luglio 1953.

(3052)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 511.

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Fortunato Mastrocinque », istituita presso l'Amministrazione provinciale di Taranto.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Dott. Fortunato Mastrocinque », istituita presso l'Amministrazione provinciale di Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 23. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 512.

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Fortunato Mastrocinque », istituita presso il comune di Taranto.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Dott. Fortunato Mastrocinque », istituita presso il comune di Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78 *foglio n.* 22. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario dell'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa all'istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 7 e 32 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto Presidenziale 29 ottobre 1947, numero 5331, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1947, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale il prof. dott. ing. Mario Rubino fu confermato presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani per il quadriennio 1° novembre 1947-31 ottobre 1951;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1949, n. 5233, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione del succitato Ente per il quadriennio 17 ottobre 1948-16 ottobre 1952;

Considerato che quindi tanto il presidente quanto i consiglieri di amministrazione dell'E.A.S. sono decaduti dalla carica per decorrenza di termini;

Ritenuto che per il momento è opportuno non procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani anche perchè dev'essere studiata la nuova organizzazione da dare all'E.A.S. per renderlo più efficiente e perchè possano essere realizzati al più presto i fini per i quali esso fu costituito;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro;

Decreta:

E' nominato commissario straordinario dell'Ente Acquedotti Siciliani il dott. Amedeo Savoia fu Giuseppe.

A vice commissario dello stesso Ente è nominato l'ingegnere capo del Genio civile, dott. ing. Salvatore Maida.

Ai suddetti, commissario e vice commissario, sono attribuiti tutti i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione del citato Ente.

Il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione è fissato al 30 settembre 1953.

Con successivo decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabiliti gli emolumenti da corrispondere al commissario e al vice commissario durante il tempo della loro carica.

Il Ministro proponente è incaricato alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 276. — DEL GOBBO

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 48/8093 in data 7 aprile 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Giovannini Werter, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il sig. Fagnani Franco della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giovannini Werter è sostituito con il sig. Fagnani Franco, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Livorno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Livorno n. 7/04685 in data 3 aprile 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Baldini Danilo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto dimissionario, con il sig. Manetti Sergio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto,

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Baldini Danilo è sostituito con il sig. Manetti Sergio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3480)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari n. 12492 in data 21 aprile 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Mari Antonio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto destinato ad altro incarico, con il sig. Massaro Antonio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mari Antonio è sostituito con il sig. Massaro Antonio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3477)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Ancona n. 16151/7 in data 23 maggio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Verzelli Silvano, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Duca Amleto della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Verzelli Silvano è sostituito con il sig. Duca Amleto, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1953

(3474) *Il Ministro*: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1953.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette francesi « Celtiques, Gitanes e Gauloises ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e le successive modificazioni alla legge stessa;

Visto il proprio decreto del 18 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo successivo, che determina i prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di produzione francese;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 20 luglio 1953, i prezzi di vendita al pubblico delle marche di sigarette francesi inscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri, vengono modificati come appresso:

sigaretta « Celtiques » da L. 13.500 a L. 11.000 (undicimila) al kg.;

sigaretta « Gitanes » da L. 12.500 a L. 10.000 (diecimila) al kg.;

sigaretta « Gauloises » da L. 10.000 a L. 7.000 (settemila) al kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1953
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 379. — TAFURI

(3471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 31 dicembre 1952, sono stati conferiti i seguenti diplomi al merito della redenzione sociale alle persone appresso elencate, che si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

1° *Grado con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro:*

Gallina avv. Archimede, Torino;
Galletti dott. Italo, segretario generale dell'E.C.A., Torino;
Maccagno Giuseppe, sindaco di Sciolse;
Siracusa Mario, insegnante a Mineo;
Ricci prof. don Giuseppe, cappellano Casa reclusione Casale Monferrato;
Del Giudice dott. Walter, magistrato di Corte d'appello, Napoli;
Diana dott. Francesco, prefetto di Napoli;
Del Giudice dott. Luigi, vice provveditore alle opere pubbliche per la Campania, Napoli;
Valentini don Attilio, cappellano carceri giudiziarie, Monza;
De Luigi Laura, alla memoria, Forlì;
Sanguineti Guido, proprietario, Genova;
Sanguineti Laura, proprietaria, Genova;
Verde dott. Alfredo, presidente Corte appello, Genova;
Cannonero ecc. Giacomo, vescovo di Asti;
Viale avv. Giovanni, sindaco di Asti;
Simoncelli suor Cecilia, superiora, Suore Buon Pastore, Cremona;
Mugnai don Leone, sacerdote fondatore Oasi Firenze;
Carnelutti prof. avv. Francesco, professore universitario;
Baudana-Vaccolini Costanza Itala, fondatrice Istituto via Ardeatina, Roma.

2° *Grado con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento:*

Dall'Erba prof. dott. Andreina, professoressa scuole medie Boscomarengo;
Giugliano dott. Giuseppe, magistrato di tribunale, Napoli;
Fasanotti dott. Giuseppe, magistrato di tribunale, Napoli;
Toscano Teodoro, ex vice censore, Parma;
De Luca dott. Vincenzo, ingegnere principale Genio civile di Taranto;
Bucci prof. Giovanni, professore liceo scientifico, Firenze;
Romoli prof. Dante, direttore didattico, Firenze;
Pattini don Erminio, cappellano carceri giudiziarie, Cremona;
Bussoni don Pietro, cappellano casa penale, Parma;
Minardi Luisa, crocerossina, Parma;
Beccani Adolfo, presidente Congregazione Vincenziana, Prato;
Amerio Giuseppe, componente Consiglio patronato di Asti;
Accornero Modesto, componente Consiglio patronato di Asti;
Silvani Luigia Vittoria, ispettrice provinciale C.R.I., Piacenza;
Giorgetti Elvira, patronessa, Ancona;
Garavella Malvina, patronessa, Ancona;
Marabini Antonio, componente Consiglio patronato di Fermo;
Lauro Achille, sindaco di Napoli;
Pignatelli della Leonessa Melina, duchessa, Napoli;
Ibba reverendo Teobaldo, cappellano casa lavoro all'aperto, Tramariglio;
Parisotto suor Maria, suora carceri giudiziarie, Genova.

3° *Grado con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo:*

Giuberti Bruno, insegnante, Parma;
Sabelli dott. Rodolfo, pretore di Torre Annunziata;
Iannelli geom. Menotti, geometra Genio civile, Taranto;
Zencher suor Valeria, suora carceri giudiziarie, Verona;
Caffarini Palmira, patronessa, Ascoli Piceno;
Mincarini Edmondo, insegnante carceri giudiziarie, Pescara;
Di Silvestre Brunetto, insegnante carceri giudiziarie, Pescara;
Rietti Elena, assistente sanitaria O.N.M.I., Roma;
Mauriello Virginia, insegnante, Termini Imerese;
Mantia Santi, insegnante, Termini Imerese;
Battaglia sac. Giovanni, cappellano carceri giudiziarie, Ragusa;
Campagna suor Gaetanina, suora carceri giudiziarie, Avellino.

(3437)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento di comunicato relativo a vacanza di cattedra presso l'Università di Bologna

Il comunicato, relativo alla vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 luglio 1953 n. 158, è annullato.

(3551)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3552)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci con autoveicoli in servizio pubblico di piazza (Art. 4, legge 20 giugno 1935, n. 1349).

E' stabilito in 210 (duecentodieci) il numero massimo delle autorizzazioni al trasporto di merci con autoveicoli in servizio pubblico di piazza nel comune di Roma.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate esclusivamente per autoveicoli aventi una portata non superiore a 25 quintali.

(3553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	629 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90 46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1 786	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	»	corona norvegese
Olanda		164.44	»	florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica all'Accordo amministrativo del 12 aprile 1950, relativo alle modalità d'applicazione della Convenzione generale tra la Francia e l'Italia tendente a coordinare l'applicazione, ai cittadini dei due Paesi, della legge francese sull'assicurazione sociale e della legge italiana sulle assicurazioni sociali e l'assistenza familiare, in data 31 marzo 1948, entrato in vigore il giorno della sua firma.

Rectificatif à l'Arrangement administratif du 12 avril 1950, relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et l'Italie tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux Pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, en date du 31 mars 1948.

Article 1.

Les articles 1, 2, 7, 10, 11, 31, 32, 33, 34 et 38 de l'Arrangement administratif du 12 avril 1950 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Article 1. — Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés résidant habituellement dans l'un des deux Pays se rendent dans l'autre et restant affiliés à la législation du premier Pays en vertu de l'art. 3, paragraphe 2-*a*), de la Convention générale, les dispositions suivantes sont applicables:

1) l'employeur et les intéressés réglent directement avec les organismes compétents du premier Pays toutes questions concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale;

2) l'organisme compétent du premier Pays (en Italie le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, en France l'organisme de sécurité sociale dont relèvent les intéressés) remet à chacun des intéressés un certificat, dont le modèle est fixé d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux Pays, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale du premier Pays.

Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le représentant de l'employeur dans le deuxième Pays, si un tel représentant existe, sinon par le travailleur lui-même.

Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le premier Pays en même temps, afin de travailler ensemble dans le second et retourner en même temps dans le premier Pays, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.

Article 2. — Le droit d'option prévu à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention doit s'exercer dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet de cette même date.

Pour l'exercice, du droit d'option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l'organisme compétent du Pays dont il désire que la législation lui soit appliquée par l'intermédiaire de l'autorité diplomatique ou consulaire dont il relève.

Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l'un des Pays contractants dans l'autre Pays à la date d'entrée en vigueur du présent arrangement, le délai court à compter de cette dernière date.

Article 7. — Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé se rendant d'un Pays dans l'autre doit, pour bénéficier des prestations en cas de maladie (y compris la tuberculose), maternité et décès, invoquer le bénéfice de la Convention, il a l'obligation de remettre à l'organisme de sécurité sociale du Pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées un formulaire dont le modèle est établi d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux Pays, donnant les renseignements relatifs aux périodes d'assurance ou périodes assimilées.

Le formulaire indiqué au précédent alinéa doit être délivré sur demande au travailleur avant son départ:

en Italie, par le siège provincial de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, compétent selon la résidence habituelle du travailleur;

en France: par l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait le travailleur.

Si le travailleur n'est pas en mesure de remettre ce formulaire, l'organisme de sécurité sociale du Pays du nouveau lieu de travail est tenu d'adresser lui-même le formulaire à l'organisme de l'autre Pays en vue de recueillir les renseignements nécessaires.

Faute de connaître l'organisme compétent de l'autre Pays, les organismes auxquels ces renseignements doivent être demandés sont:

en Italie: la Direction générale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie à Rome;

en France: la Caisse nationale de sécurité sociale à Paris.

En ce qui concerne les travailleurs journaliers agricoles italiens assurés en Italie avant leur entrée en France, le formulaire indique la catégorie d'assurés à laquelle ils appartiennent (permanents, habituels, occasionnels, exceptionnels).

Le droit aux prestations est déterminé par les organismes français en totalisant les périodes d'assurance en France et le nombre minimum de jours de travail salarié correspondant à la catégorie dans laquelle est classé le travailleur en Italie. Les périodes assimilées sont éventuellement ajoutées au total.

Lorsque les prestations sont demandées au titre de l'assurance maladie du régime agricole français, la totalisation des périodes est effectuée en prenant en considération soit les périodes d'assurance françaises pendant 2 trimestres de référence complétées par la moitié du nombre minimum de jours de travail salarié correspondant à la catégorie dans laquelle est classé le travailleur en Italie soit les périodes d'assurance françaises pendant 4 trimestres de référence complétées par le nombre minimum annuel de jours de travail en Italie.

Lorsque la totalisation des périodes ainsi effectuée n'ouvre pas droit aux prestations en application de la législation française et à condition qu'il ne manque pas plus de 49 journées d'assurance pour permettre la prise en charge, l'organisme assureur français effectue à titre provvisionnel le versement des prestations et demande sans délai à l'organisme qui a délivré le formulaire de lui indiquer le nombre de jours de travail salarié réellement effectués en Italie pendant la durée du cycle annuel agricole.

Lorsque, compte tenu de ces renseignements complémentaires la totalisation des périodes d'assurance n'ouvre pas droit aux prestations en application de la convention, le service des prestations est immédiatement supprimé ainsi que tout paiement à l'intéressé, même s'il est afférent à la période de prise en charge provvisionnelle.

Dans ce cas, la totalité des dépenses avancées à titre provvisionnel par les organismes français leur est remboursée par les administrations italiennes compétentes, par l'intermédiaire de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sur présentation de pièces justificatives.

Article 10. — Les travailleurs se trouvant dans les conditions requises à l'article 8 de la Convention générale pour l'obtention des prestations en argent de l'assurance-invalidité, à charge de l'un ou l'autre des deux Pays, présentent une demande à cet effet à l'organisme d'assurance compétent du Pays de leur résidence (en Italie le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, en France l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait l'intéressé), dans les formes et délais établis par la législation de ce Pays.

La présentation de la demande dans le Pays autre que celui de la résidence vaut comme présentation dans ce Pays. Dans ce cas l'organisme qui a reçu la demande en donne communication à l'organisme compétent du Pays de résidence, en mentionnant la date de la présentation et tous les éléments de ladite demande.

Dans le cas où l'organisme compétent italien ou français n'est pas connu, la demande est transmise, selon le cas, à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ou à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 11. — Pour l'instruction des demandes de pensions d'invalidité, les organismes compétents utilisent le formulaire applicable en vertu de la législation de l'organisme débiteur ainsi qu'un formulaire d'un modèle spécial arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux Pays comportant — s'il y a lieu — un relevé des périodes d'assurance.

La transmission de ce dernier formulaire remplace, le cas échéant, les pièces justificatives ou documents dont il reproduit les éléments.

Article 31. — L'assuré qui a sollecité le bénéfice d'une pension de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la Convention générale, adresse sa demande à l'organisme compétent du Pays où il réside (en Italie le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, en France l'organisme compétent de sécurité sociale dont relève ou relevait l'intéressé) dans les formes et délais prévus par la législation de ce Pays.

L'assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande, le ou les organismes d'assurance vieillesse de l'autre Pays auprès desquels il a été assuré.

La date d'effet de la demande de prestations est celle prévue par la législation du Pays de résidence.

Les demandes présentées auprès d'un organisme de l'autre Pays sont toutefois considérées comme valables.

Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre sans retard les demandes à l'organisme compétent de l'autre Pays en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites.

Dans le cas où l'organisme compétent italien ou français n'est pas connu, la demande est transmise, selon le cas, à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale ou à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 32. — Pour l'introduction des demandes de pensions par totalisation des périodes d'assurance, les organismes compétents français et italiens utilisent un formulaire d'un modèle spécial arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux Pays.

Ce formulaire comporte notamment les renseignements d'état civil indispensables, le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance.

La transmission de ce formulaire aux organismes de l'autre Pays remplace la transmission de pièces justificatives.

Article 33. — L'organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension en donne, au plus tôt, communication à l'organisme correspondant de l'autre Pays (mentionné à l'article 31) en indiquant:

1) la date de présentation de la demande;

2) les périodes d'assurance et les périodes assimilées selon la législation nationale.

Lorsque la demande aura été instruite pour la partie concernant l'organisme d'assurance du Pays où elle aura été présentée, elle sera transmise à l'organisme d'assurance compétent de l'autre Pays, accompagnée du formulaire (en double exemplaire) de liquidation de la quote-part de pension à charge de l'organisme qui l'a reçue en premier lieu, ainsi que de tous les autres renseignements éventuellement utiles.

L'organisme d'assurance de l'autre Pays procède à son tour à l'examen de la demande et à la liquidation de la quote-part à sa charge. Il en communique le résultat à l'organisme qui la lui a transmise, dans les formes suivies par celui-ci pour sa communication.

Article 34. — En application de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention générale (totalisation des périodes d'assurance dans les deux Pays), le calcul de la pension s'effectuera selon les règles suivantes.

Tout organisme d'assurance, dans chaque Pays, vérifie pour son propre compte, selon les règles de sa propre législation et en tenant compte des dispositions des articles 3 à 5 du présent arrangement, si le requérant peut effectivement faire valoir son droit à la pension et établit selon sa législation la nature des droits ouverts à l'intéressé.

Il détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si la titalité des périodes valables selon les législations des deux Pays avait été accomplie exclusivement sous sa législation et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes d'assurance ou assimilées valables au regard de sa législation.

Pour l'application de l'alinéa précédent:

a) les organismes italiens comptent les périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation française pour autant de fois 13 cotisations hebdomadaires qu'elles comprennent de trimestres civiles; toutefois l'application de cette règle ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 52 le nombre de cotisations hebdomadaires valable au titre d'une année;

b) les organismes français comptent les périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation italienne pour autant de trimestres civiles qu'elles comprennent de fois 10 cotisations hebdomadaires, le résultat étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur; toutefois l'application de cette règle ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres civiles valable au titre l'une année.

Article 38. — Pour bénéficier des dispositions de la législation française relatives aux pensions de viellesse allouées au titre de l'inaptitude au travail, les bénéficiaires éventuels

résidant en Italie adressent au siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale leur demande accompagnée d'un certificat du médecin traitant.

Le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale transmet à l'organisme français compétent ou à défaut à la Caisse nationale de sécurité sociale la demande de l'intéressé et le formulaire, accompagnée d'une attestation délivrée par l'autorité locale, certifiant que le requérant a cessé tout travail.

Les dispositions des articles 14 à 19 sont applicables aux pensions de vieillesse allouées au titre de l'inaptitude au travail, même lorsque ces pensions sont à la charge des organismes d'assurance des deux Pays.

Article 2.

Le titre du Chapitre I du Titre III de l'Arrangement administratif du 12 avril 1950 est substitué par le suivant: Assurance maternité et décès.

Au même chapitre est ajouté l'article suivant:

Article 9-*bis*. — L'instruction des demandes pour le paiement des allocations funéraires dues en application de l'article 7 de la Convention, lorsque les ayants droit résident dans le Pays autre que celui de l'organisme débiteur, peut être effectuée par l'intermédiaire de l'organisme compétent pour le lieu de résidence des ayants droit, à l'aide d'un dossier dont les éléments seront arrêtés d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux Pays.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 juin 1953

Pour la France
BELLUTEAU — LAURAS

Pour l'Italie
CARAPEZZA

(3423)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Piobbico (Pesaro), dell'estensione di ettari 1500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: dall'incrocio della strada comunale Piobbico-Urbania con la strada che per Cà Riso-Ville, va alle capanne, prosegue sotto il monte della Croce, scende nel fondo della Fratta, risale lungo il costone dei Pianelli, fino all'incontro del reticolato del rimboschimento del monte Montiego;

sud dal suddetto incrocio, strada che va al paese di Piobbico, indi strada vecchia Fontanelle-Acqualagna fino al ponte del Sassone;

est: linea di demarcazione del confine fra Piobbico e Urbania fino all'incrocio della strada di Montiego;

nord: limite della zona di rimboschimento del monte Montiego.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Tavullia, località Monteluro, Spadoni, Montepeloso e Vangeli (Pesaro), dell'estensione di ettari 405 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada vicinale dei Vangeli;

est: strada comunale di Gradara, strada comunale di Monteluro e strada comunale di Stroppato;

sud: strada vicinale da Cà Benelli al fosso della Biscia, strada comunale di Monteluro e strada vicinale di Monteluro;

ovest: fosso della Biscia, strada consorziale di Tavullia e fosso il Rio.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Carpegna (Pesaro), dell'estensione di ettari 305, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada provinciale Pennabilli-Pietrarubbia; fosso Mandriola; fosso Rancionero; confine della proprietà del principe Falconieri di Carpegna; fosso Creta; fosso della Bandita; fosso delle Macchiette; confine proprietà comunale; strada vicinale dei Sodi; confine del comune di Pennabilli; fosso Cannaiolo; confine della proprietà dell'Albergo Miramonti al passo cantoniera.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro), dell'estensione di ettari 630, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: linea di confine del Comune e delle provincie di Pesaro e Forlì;

sud: strada provinciale Macerataferltria-Pesaro e strade poderali Casino del sole;

est: strada vicinale Seriole e strade campestri;

ovest: strada vicinale Cà l'Antica-Montecalvo e strada comunale Montecalvo-Tavoleto.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Gavorrano, località Giuncarico (Grosseto), dell'estensione di ettari 576 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: fosso Mollarella;

est: fiume Bruna;

sud: ferrovia Pisa-Roma e torrente Sovata;

nord-ovest: torrente Sovata e fosso Mollarella.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Concordia, località Santo Stefano (Modena), dell'estensione di ettari 700, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale, dalla località l'Alta fino a 100 metri dal confine Mantovano passando per casa Mambrini, indi canale di scolo per circa 400 metri fino ad incontrare il Cavo Lama;

sud: strada comunale nel tratto Loghino-Cerere Nova-Ponte Tagliana;

ovest: Cavo Lama nel tratto da Ponte Tagliana fino quasi al confine Mantovano;

est: strada provinciale che dalla località l'Alta tocca Loghino passando da San Giovanni, Cà Gazzotti, Cà Bellerini e Cà Livelli.

(3370)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Suzzara (Mantova), della estensione di ettari 544, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 giugno 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Fontanellato (Parma), della estensione di ettari 1038, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(3366)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica concernente le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario

1. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1943 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della provincia di Napoli, nel comune di Santa Maria Capua Vetere della

Provincia di CASERTA

a pag. 26, alla voce «seminativo di classe I» la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 2100 e non di L. 2000.

2. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1952 riguardante le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei Comuni costituenti il distretto di Bivona della

Provincia di AGRIGENTO

nel comune di *Cianciana* a pag. 3, alla voce «seminativo di classe I» le omesse tariffe devono essere: L. 350 per il reddito dominicale e L. 85 per il reddito agrario.

(3365)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il sig. Aureli Marsilio fu Aurelio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).
2. Il sig. Capotondi Adolfo fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agario di Fratterosa (Pesaro).
3. Il sig. Rosati Augusto fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro).
4. Il sig. Tittoni per. agr. Raffaele fu Emidio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro).
5. Il sig. Marcelli Costantino fu Alfredo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Latina).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(3416)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 5306 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1074 R/Gab., con cui al sig. Kofler Luigi fu Francesco, nato a Tesimo il 2 luglio 1880, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Covolo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 ottobre 1952 dalla sig.ra Covolo Caterina, figlia del predetto, nata a Tesimo il 24 settembre 1909 e in atto residente a Tesimo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 25 maggio 1935, n. 1074, R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Covolo Caterina viene ripristinato nella forma tedesca di Kofler.

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti del figlio minorenne della predetta Luigi.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 maggio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(2611)

N. 5307 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 settembre 1935, n. 1734, R/Gab., con cui al sig. Ladurner Ermanno, nato a Merano il 28 settembre 1900, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ladurna;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 marzo 1953 dal predetto signor Ladurna Ermanno, in atto residente a Terlano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 14 settembre 1935, n. 1734 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ladurna Ermanno viene ripristinato nella forma tedesca di Ladurner.

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti delle figlie Clara Elisabetta e Ildegarda.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 maggio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(2612)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, con il quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la nota 24 febbraio 1953, n. 47228/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in esperimento, nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli con sezione in Torino).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale della produzione industriale, Ufficio stazioni sperimentali, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono in colonia o all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del presente bando.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione o quella di una sua sezione staccata, nonchè l'elencazione dei documenti allegati e l'esplicita dichiarazione se il candidato abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a posti dello stesso ruolo. Infine nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera, oltre la francese, che il candidato avrà scelto per la prova orale fra le lingue inglese e tedesca.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o alla guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i civili deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135);

per le vedove degli irreperibili (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) e dei mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660 e decreti del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1952);

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 376 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per le vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

per i mutilati ed invalidi per cause di servizio;

per i mutilati e invalidi per fatti di terrorismo ad opera delle bande slave;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

A coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè a norma della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 117, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

I limiti di età sono, inoltre, elevati:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Queste due ultime elevazioni si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 44 anni:

per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa composta di almeno sette figli viventi e computando tra essi i figli caduti in guerra, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni di cui al presente articolo.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè nei confronti dei sottufficiali sfollati ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso, e certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea e, per coloro che abbiano conseguito il richiesto titolo di studio dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

Per i candidati mutilati o invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre (art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

8. Certificato, su carta legale, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, estratto del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata agli effetti del bollo. I candidati combattenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 esibiranno, oltre al detto estratto del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. E' concessa facoltà per i candidati di presentare la dichiarazione integrativa oltre il termine fissato per l'esibizione della restante documentazione, ma non oltre la data delle prove orali del concorso.

I profughi assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27 e potranno esibire altresì la prescritta dichiarazione integrativa.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero potranno provare la loro qualità anche mediante l'esibizione di uno dei documenti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1952 che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra).

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno la notificazione o la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare. I decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e i provvisti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole e servirà eventualmente anche a documentare la qualità di capo di famiglia numerosa.

10. Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata, e con la prescritta marca da bollo. Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare. Fra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti all'industria del cuoio e delle materie concianti.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9, del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 8 e 10 del precedente art. 4. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'industria e del commercio, copia dello stato di servizio amministrativo con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, nonchè un attestato dell'Amministrazione stessa comprovante se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato delle qualifiche inferiori a quella di « buono ».

I candidati non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 8.

Art. 6.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, secondo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero che siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dagli altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso, essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità ai termini dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 1, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

di un direttore di Stazione sperimentale per l'industria;

di due docenti universitari di materie affini a quelle per cui è bandito il presente concorso, e

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

La presidenza sarà assunta dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano nel grado stesso.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Le prove di esame si svolgeranno in Napoli, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma seguente:

1. *Una prova scritta*:
Svolgimento di un tema su di un argomento di chimica o di tecnologia dell'industria del cuoio.

2. *Una prova pratica*:
Analisi chimica quantitativa di un prodotto chimico o di una materia conciante adoperata in conceria, accompagnata da una breve relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. *Prova orale*:
a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;
b) nozioni generali sulla chimica del cuoio con particolare riguardo alla chimica delle proteine e delle sostanze coloranti;
c) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;
d) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta dei candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Art. 10.

La Commissione procederà all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di 10 punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra, si osserveranno le vigenti disposizioni.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami circa le precedenze nella graduatoria, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, classificati dopo il vincitore del concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nella Stazione sperimentale di cui si tratta.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente di 2ª classe in esperimento. Ad esso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° a' termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

Il vincitore che allo scadere dell'esperimento non consegua la nomina a stabile è dispensato dal servizio udito il Comitato per le stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio, nel termine prefisso presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede ove è destinato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1953
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 119

(3427)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1953, registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 134, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Valentini Eolo avverso la sua esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, per mancanza del requisito di servizio di cui all'art. 2 del bando di concorso approvato con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

(3493)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Grottaglie (Taranto).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 novembre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Grottaglie (Taranto);

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Grottaglie (Taranto), nell'ordine appresso indicato:

1. Mona rag. Cesare	punti	83,93	su 132
2. Ferraro dott. Domenico	»	83,81	»
3. Attanasi Fedele	»	83,78	»
4. Guttilla dott. Giuseppe	»	83,16	»
5. Sisti Vito	»	82,93	»
6. Cagnazzo rag. Raffaele	»	82,33	»
7. Conte dott. Egidio	»	80,52	»
8. Lo Iacono dott. Domenico	»	80,50	»
9. Di Pietro rag. Giuseppe	»	79,50	»
10. Bonfini Umberto	»	78,56	»
11. Russo rag. Luigi	»	78,33	»
12. De Leonardis dott. Giuseppe	»	78,06	»
13 Porretti rag. Antonio	»	78,02	»
14. Zito dott. Francesco	»	77,70	»
15. Albrizio Berardino	»	77,50	»
16. Galli dott. Pietro	»	76,04	»
17. Di Pietrantonio geom. Saverio	»	75,68	»
18. Caggiani Filippo	»	75,51	»
19. Mosele Alessandro.	»	75,33	»
20. Importuno Luigi	»	75 —	»
21. Petrillo dott. Alfonso	»	74,43	»
22. Romano dott. Antonio	»	74,26	»
23. Di Pietro dott. Alfio	»	73,27	»
24. Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,45	»
25. Sagri Arnaldo (art. 180 legge 27 giugno 1942, n. 851)	»	72 —	»
26. Milano Vito Rocco	»	72 —	»
27. Teramo Antonio	»	71,86	»
28. Mastrangelo rag. Domenico	»	71,80	»
29. Caporusso dott. Domenico	»	71,21	»
30. Barbi Egidio	»	71 —	»
31. Milella dott. Michele	»	70,72	»
32. Falconio dott. Diomede Siro	»	69,20	»
33. Caimmi dott. Luigi	»	67,60	»
34. Schiavina dott. Renato	»	67,04	»
35. Rotondaro dott. Vincenzo	»	66,48	»
36. La Sala Luigi	»	64 —	»
37. D'Alimonte dott. Amedeo	»	62,72	»
38. Carucci rag. Domenico	»	62,66	»
39. Rainone Francesco	»	61,46	»
40. Lupis Pietro	»	60,50	»
41. Chiaramondia dott. Francesco	»	58,35	»
42. Flacco Fioravante	»	57,54	»
43. Fallone dott. Carmelo	»	57,39	»
44. Romano dott. Pasquale	»	56,56	»
45. Atenasio Antonino	»	55,50	»
46. Mastrangelo Giovanni	»	54,10	»
47. Ruggiano rag. Antonino	»	47,50	»
48. Petronio Bartolomeo	»	46,50	»
49. Polizzi Umberto	»	44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1953

p. Il Ministro: BUBBIO

(3326)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 32034 del 17 novembre 1952, col quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio prov. di igiene e profilassi di Venezia;

Visto il proprio decreto n. 2550 del 29 maggio 1953, col quale al concorso stesso vennero ammessi sette candidati;

Visti i verbali relativi ai lavori della Commissione giudicatrice. nominata con decreto n. 340.8535/20400.12.87 in data 11 aprile 1953 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Considerato che solo il candidato dott. Volpi Mario ha superato tutte le prove d'esame, conseguendo l'idoneità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Sono approvati i lavori della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Venezia.

2. Il dott. Volpi Mario è dichiarato vincitore del concorso predetto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato agli albi della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Venezia ed inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Venezia, addì 23 giugno 1953

Il prefetto: PERUZZO

(3398)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div. San. n. 59507 del 26 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto pari numero del 2 maggio 1953, con il quale è stato dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Iglesias il dott. Mereu Carlo;

Considerato che il dott. Mereu Carlo, 43° in graduatoria, risulta classificato dopo il dott. Spano Luigi Federico, 29° in graduatoria, e che il predetto dott. Spano ha indicato la 2ª condotta di Iglesias come prima sede nell'ordine delle preferenze;

Considerato altresì che il dott. Spano Luigi Federico è risultato assegnatario, con decreto prefettizio Div. San. n. 59507/3 del 29 settembre 1952, della condotta medica di Masullas, alla quale ha rinunziato a suo tempo, per cui nei suoi confronti non decorrono i termini di sei mesi di cui all'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 277;

Ritenuta la necessità di modificare nel senso succitato il decreto Div. San. n 59507/3 del 2 maggio 1953;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 277;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto pari numero del 2 maggio 1953, il dott. Spano Luigi Federico, residente a Siddi (Cagliari) è nominato vincitore della seconda condotta medica urbana di Iglesias in sostituzione del dott. Mereu Carlo di cui in narrativa.

Il sindaco di Iglesias è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 30 giugno 1953

p. Il prefetto: DE MAGISTRI

(3400)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 21110 in data 28 maggio 1952, con cui venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinari condotti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei, con la quale la Commissione stessa ha concluso i propri lavori;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Rossi Duilio . . . punti 55,21 su 100
2. Veronesi Guido . . » 53,49 »
3. Romagnoli Ruggero . . . . » 51,04 »
4. Faccani Giorgio . . » 48,98 »
5. Roncarà Corrado . . . » 48,96 »
6. Bignozzi Luciano . . . . . » 48,25 »
7. Boschiroli Giulio . . . . » 48,08 »
8. Biagini Franco . . . . » 46,28 »
9. Bulgarelli Alessandro . . » 46,20 »
10. Baccarini Fortunato . . » 45,50 »
11. Cesaria Pasquale . . » 45,35 »
12. Faccini Giuseppe . . » 44,60 »
13. Sartori Gino . . » 44,05 »
14. Bariani Talvino . . » 43,70 »
15. Ventimiglia Giuseppe . . . . » 43,42 »
16. Lugli Antonio . . » 43,40 »
17. Bellotto Carmido . . » 42,56 »
18. Zmarich Antonio . . . . » 42,11 »
19. Marchesi Raffaele . . » 42,08 »
20. Angeli Aldo . . . . » 41,44 »
21. Mari Luciano . . . . » 41,15 »
22. Gobbato Alberto . » 40,40 »
23. Bertoli Ercole » 38,28 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 25 giugno 1953

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Viste le domande dei concorrenti, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi, in ordine preferenziale;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie rispettivamente indicate a fianco:

1) Rossi Duilio: Ostellato;
2) Veronesi Guido: Iolanda di Savoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 25 giugno 1953

Il prefetto: LIUTI

(3256)

PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il decreto 15 febbraio 1952, n. 5005, Div. 3/San., con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Visto che l'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20475.2/11378, del 25 agosto 1953, ha esaurito i propri lavori;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso indetto con decreto n. 5005, Div. 3/San., del 15 febbraio 1952, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia:

1. Ruminelli Alfio . . . . . punti 57,65 su 100
2. Maggi Carlo . . . » 56,91 »
3. Denna Angelo . . . » 55,25 »
4. Sfondrini Giovanni . . » 54,06 »
5. Cattaneo Antonio . . . » 53,28 »
6. Ferrario Gino . . . . » 52,63 »
7. Caretta Antero . . . . » 51,46 »
8. Perfetti Mario . . . » 51,15 »
9. Caironi Giovanni . » 50,96 »
10. Del Campo Enrico . » 50,62 »
11. Taccagni Antonio . » 50,03 »
12. Traversa Giacinto . » 49,68 »
13. Sala Angelo . . . » 49,29 »
14. Tozzini Antonio . » 48,03 »
15. Federici Vincenzo . . . . » 47,40 »
16. Bacchetta Adelio . . . » 47,34 »
17. Conti Giovanni . . . » 46,40 »
18. Panizza Antonio . . » 46,32 »
19. Gavazzeni Giovanni . . . . » 46,31 »
20. Tardani Angelo . » 46,12 »
21. Alberti Attilio . . » 46,06 »
22. Ruffini Gianfranco . . . » 45,81 »
23. Ferretti Auro . . » 45,43 »
24. Ambrosini Silvio . » 45,34 »
25. Bolognesi Giovanni . . . . . » 45,31 »
26. Curti Giuseppe . » 45,06 »
27. Sala Elio . . . » 45,00 »
28. Gazzaniga Giacomo . . . . . » 44,78 »
29. Bonfiglioli Bruno . . . » 44,71 »
30. Fumagalli Luigi . . . » 44,50 »
31. Frattini Felice . . . . » 44,37 »
32. Visini Franco . . . . . » 44,34 »
33. Donizetti Emilio . . . . . » 44,31 »
34. Castelli Giovanni . . . » 43,81 »
35. Agudio Fausto . . . . . » 43,41 »
36. Livraini Carlo . . . . . » 43,40 »
37. Angelini Cirillo . . . . » 42,71 »
38. Brugnoni Luigi . . . . » 42,00 »
39. Osmetti Emilio . . . . » 41,57 »
40. Rossi Amilcare . . . » 41,50 »
41. Marinoni Angelo . . . . . » 39,71 »
42. Cattaneo Italo . . . . . » 39,62 »
43. Spadoni Nello . . . . . » 39,59 »
44. Pellegrino Lucio . . . . . » 39,35 »
45. Calvi G. Battista » 35,28 »

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 30 giugno 1953

Il prefetto: MOROSI

(3250)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto n. 50195-San. del 12 dicembre 1952, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di numero 5 condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1952;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 24 marzo 1953, n. 340.23/8496, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del relativo procedimento;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a n. 5 posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1952, nell'ordine ~~come appresso indicato:~~

N.	Candidata	Punti
1.	Ferrarin Olga	punti 53,719 su 100
2.	Selva Liana	» 53,609 »
3.	Trotti Adelina	» 52,700 »
4.	Miglioranza Vittorina	» 52,657 »
5.	Stella Piera	» 52,310 »
6.	Crippa Luigia	» 51,797 »
7.	Zilli Adele	» 51,656 »
8.	Tavecchio Teresina	» 51,616 »
9.	Venturi Fabretti Rina	» 51,516 »
10.	Ballabio Bassi Elena	» 51,500 »
11.	Sanvito Teresa	» 51,463 »
12.	Schenini Giovannetta Maria	» 51,437 »
13.	De Simoni Maria	» 51,327 »
14.	Buzzoni Maria Teresa	» 51,203 »
15.	Conti Wilma	» 51,070 »
16.	Avogadro Alessandra	» 50,625 »
17.	Corrias Quirina	» 50,625 »
18.	Preti Giuseppina	» 50,609 »
19.	Valbusa Giuseppina	» 50,453 »
20.	Rizzetto Ida	» 50,147 »
21.	Poli Maria	» 50,078 »
22.	Neri Giovanna	» 50,000 »
23.	Cattina Letizia	» 49,891 »
24.	Goretti Anselmina	» 49,625 »
25.	Federici Emilia	» 49,609 »
26.	Tengattini Rosa Giulia	» 49,578 »
27.	Zazzeri Antonia	» 49,406 »
28.	Pozzi Angela	» 49,000 »
29.	Stelle Vincenzina	» 49,000 »
30.	Riganti Leonilde	» 48,781 »
31.	Todisco Giuseppina	» 48,094 »
32.	Colombo Silvana	» 48,000 »
33.	Crociani Ines	» 48,000 »
34.	Maggi Vittorina	» 47,700 »
35.	Monti Antonina	» 47,203 »
36.	Locatelli Giulia	» 47,188 »
37.	Zecca Cattaneo Bice	» 46,813 »
38.	Tunesi Maria	» 46,594 »
39.	Gargantini Maria	» 46,219 »
40.	Parisi Luigina	» 46,000 »
41.	Gallegioni Lina	» 45,797 »
42.	Ticcozzelli Antonia	» 45,609 »
43.	Cipelli Ambrogina	» 45,547 »
44.	Anelli Maria	» 45,484 »
45.	Salieri Lydia	» 45,000 »
46.	Montanari Giuseppina	» 44,797 »
47.	Finelli Carmen	» 44,000 »
48.	Gozio Franca	» 44,000 »
49.	Fabbri Irma	» 43,766 »
50.	Sbarsi Maria	» 43,594 »
51.	Broggini Bruna	» 43,070 »
52.	Ferrari Norma	» 42,641 »
53.	Fontana Benita	» 42,625 »
54.	Zendri Lina	» 42,234 »
55.	Braga Piera	» 42,162 »
56.	Aureggi Darma	» 42,000 »
57.	Festa Andreina	» 42,000 »
58.	Bertocchi Elisa	punti 41,875 su 100
59.	Passamonti Flora	» 41,853 »
60.	Bianchi Anna Maria	» 41,672 »
61.	Masotti Nella	» 41,500 »
62.	Tedaldi Ferrini Renata	» 41,000 »
63.	Cappelletti Luigia	» 40,860 »
64.	Bianchi Eliana	» 38,000 »
65.	Baricordi Flaviana	» 36,000 »
66.	Martini Irma	» 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 17 giugno 1953

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto pari numero in data 17 giugno 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data dal 30 novembre 1952;

~~Viste le indicazioni delle sedi, secondo l'ordine di prefe-~~renza fatte dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso di cui in premessa, comprese nella graduatoria di merito, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Ferrarin Olga: condotta di Primaluna;

2) Selva Liana: condotta di Pasturo;

3) Trotti Adelina: condotta consorziale Gera Lario-Montemezzo-Sorico e Trezzone;

4) Miglioranza Vittorina: condotta consorziale di Consiglio Rumo-Dosso Liro-Peglio;

5) Stella Piera condotta consorziale di Sueglio-Vestreno-Tremenico-Introzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 19 giugno 1953

Il prefetto: GAIA

(3393)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, bandito con decreto prefettizio del 20 febbraio 1952, per dieci posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di medico condotto formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

N.	Candidato	Punti
1.	Cocco Paride	punti 60,268 su 100
2.	Civitarese Mario	» 59,671 »
3.	Lalli Francesco	» 57,994 »
4.	Rossi Mario	» 55,807 »
5.	Palombo Cesare	» 53,157 »
6.	Palmerio Giuseppe	» 51,953 »
7.	Mastrocola Guido	» 50,993 »
8.	Cipolla Mario	» 50,381 »

9. Radoccia Italo	punti	50,375	su 100
10. Totaro Antonio	»	50,307	»
11. Di Iorio Renato	»	50,148	»
12. D'Ercole Eduardo	»	49,932	»
13. Sbrocco Angelo	»	49,857	»
14. De Simone Renato	»	49,778	»
15 Marcorelli Giuseppe	»	49,402	»
16. Franceschelli Felice	»	48,154	»
17. Giancola Giovanni	»	47,816	»
18. Sirolli Francesco	»	47,402	»
19. De Laurentiis Nicola	»	47,380	»
20. Bellò Giuseppe	»	46,611	»
21. De Sanctis Maturino	»	46,497	»
22. Di Ienno Beniamino	»	46,126	»
23. D'Agostino Francesco	»	45,833	»
24. Berardi Luigi	»	45,483	»
25 Salvatore Luciano	»	44,875	»
26. Valentini Giuseppe	»	44,474	»
27 Bianchini Umberto	»	44,351	»
28. Masciteili Antonio	»	44,333	»
29. Crognale Giulio	»	43,980	»
30 Taddeo Massimino	»	43,160	»
31. Melandri Biagio	»	42,000	»
32 Cianciosi Angelo	»	41,675	»
33 De Grandis Cesidio	»	41,229	»
34. Sulpizio Pasquale	»	41,000	»
35 Tilli Goffredo	»	41,000	»
36. Di Girolamo Nicola	»	40,081	»
37 Amicarelli Vincenzo	»	39,408	»
38 Piccirilli Fernando	»	39,165	»
39. Conte Nunzio	»	39,132	»
40. Pettorossi Alfredo	»	39,000	»
41 Giangiacomo Pierino	»	38,632	»
42. D'Annunzio Plinio	»	38,625	»
43. Russi Giuseppe	»	37,911	»
44. Iasci Amedeo	»	37,500	»
45. D'Elisa Nicola	»	35,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 29 maggio 1953

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a dieci posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

I seguenti candidati, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori del posto di medico condotto del Comune a fianco di ciascuno indicato:

Cocco Paride: Fara Filiorum Petri;
Civitarese Mario: Torrevecchia Teatina;
Lalli Francesco: Rocca San Giovanni;
Rossi Mario: San Giovanni Lipioni;
Palombo Cesare: Palena (1ª condotta);
Mastrocola Guido: Furci;
Cipolla Mario: Civitella Messer Raimondo;
Totaro Antonio: Torrebruna;
Di Iorio Renato: Colledimacine;
D'Ercole Eduardo: Guilmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 29 maggio 1953

Il prefetto: CASO

(3395)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 16660 3ª San., in data 9 giugno 1951, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, a titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Cuneo;
Visto il decreto n. 204262/13572, in data 5 marzo 1953, con il quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nominava la Commissione giudicatrice per il concorso innanzi indicato;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;
Visti gli articoli 23, 55, 65 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei al concorso pubblico, a titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Cuneo:

1. Borghini Carlo	punti	124,90	su 200
2. Olivero Fernando	»	120,95	»
3. Oddone Carlo	»	119,54	»

2. Per effetto di quanto sopra il dott. Borghini Carlo, medico veterinario, primo classificato tra gli idonei, è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello di Cuneo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Cuneo. Scaduto il predetto termine di pubblicazione l'Amministrazione comunale di Cuneo, procederà alla nomina del nuovo titolare del posto.

Cuneo, addì 30 giugno 1953

Il prefetto: JOANNIN

(3392)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 4154 del 7 gennaio 1953, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio n. 9653 del 25 maggio 1951;
Vista la deliberazione 31 maggio 1953, n. 49, con la quale la Giunta municipale di Capannoli dichiara la sig.ra Lombardi Lirica, già nominata titolare della condotta ostetrica di detto Comune, rinunciataria alla condotta stessa, per non avere assunto servizio entro il termine assegnatole;
Considerato, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta ostetrica di Capannoli alla concorrente che segue immediatamente la predetta rinunciataria nella graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso in parola;
Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Tommasi Ines nei Gemignani è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Capannoli.

Il presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Capannoli.

Pisa, addì 30 giugno 1953

p. *Il prefetto*: SPARACIO

(3345)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 878-San., in data 6 aprile 1953, con il quale si nominava il dott. Oddone Carlo Felice titolare della condotta medica di Bardineto;

Vista la rinuncia alla sede predetta presentata dal sanitario sopra nominato, nonchè dal dott. Faldini Giorgio terzo classificato nella graduatoria di merito;

Viste le sedi indicate preferenzialmente dal dott. Vigliercio Gian Mario nella sua domanda di ammissione al concorso;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vigliercio Gian Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Bardineto.

Savona, addì 20 giugno 1953

Il prefetto: MARCONCINI

(3349)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950, ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195, in data 3 ottobre 1951 e n. 32472, in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto numero 6851, in data 24 febbraio 1953;

Vista la nota in data 22 giugno 1953 del sindaco di Genga con cui si comunica che il dott. Mazzanti Werther, vincitore della condotta di Genga Stazione, non ha assunto servizio nel termine prefissogli e che, pertanto, deve essere dichiarato rinunciatario alla nomina stessa;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto della detta condotta medica il dott. Augusti Mario;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Augusti Mario è assegnato quale titolare alla condotta medica di Genga Stazione.

Il sindaco di Genga è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 2 luglio 1953

Il prefetto: DONADU

(3350)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 84985 e n. 85296 Div. 3/1, in data 15 settembre 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che a seguito di rinuncia dell'ostetrica regolarmente interpellata a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Cinisello Balsamo;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria della concorrente dichiarata idonea e delle preferenze indicate a suo tempo dalla stessa concorrente interessata, la quale, interpellata a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica sig.ra Pelanda Teresina è assegnata alla condotta di Cinisello Balsamo.

Il sindaco del Comune sopra segnato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 23 giugno 1953

Il prefetto: CAPPA

(3346)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto vacanti nel Consorzio di Villa Lagarina.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario di Villa Lagarina ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 28 marzo 1953, n. 6291/III, il dott. Rizzardi Pietro ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rizzardi Pietro è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Villa Lagarina ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 1° luglio 1953

Il Commissario del Governo: BISIA

(3353)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.